

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1390 del 20/03/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA A.R.P.A. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA MEZZANINI N. 32
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1443 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno venti MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA A.R.P.A. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA MEZZANINI N. 32

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- note dello Sportello Unico del Comune di Piacenza del 16/1/2017, prot. n. 4554 e del 18/1/2017, prot. n. 6733 (prot. Arpae n. 329 e n. 343 di pari date), con le quali era trasmessa l'istanza presentata dalla ditta A.R.P.A. srl per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "serigrafia e stampa digitale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Mezzanini n. 32. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (in merito alle emissioni in atmosfera viene dichiarata l'invarianza rispetto ad un non precisato titolo autorizzativo ex art. 272 del D.Lgs. 152/06);
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota n. 6733 del 18.1.2017 del SUAP (prot. Arpae nn. 543 e 545 di pari data);
- la nota 31.1.2017 prot. 1107 con cui, in sede di verifica di correttezza formale, la SAC di Arpae di Piacenza ravvisava la necessità di acquisire documentazione integrativa, tra cui l'indicazione del titolo autorizzativo eventualmente posseduto, in mancanza del quale si sarebbe resa necessaria la presentazione di una apposita istanza ad effettuare le emissioni in atmosfera, debitamente corredata secondo le disposizioni della DGR 2204/2015;
- la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite nota n. 111219 del 9.10.2017; in particolare era prodotta istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di "serigrafia e stampa digitale";
- la nota del 26.10.2017, prot. n. 89911 (acquisito in pari al prot. Arpae n. 13423), con cui l'A.U.S.L. evidenziava la necessità che la ditta chiarisse se i punti indicati in planimetria come vasca recupero telai e vasca lavaggio telai generano emissioni in atmosfera; in caso affermativo avrebbe dovuto essere aggiornato il quadro riassuntivo delle emissioni e dovranno essere specificati i quantitativi dei prodotti impiegati per tali fasi producendone scheda di sicurezza;
- il verbale della conferenza dei servizi del 26.10.2017 durante la quale era evidenziata la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota 30.11.2017 (prot. Arpae n. 15090 del 30.11.2017);

PRESO ATTO che:

- le emissioni convogliate derivano: da un forno elettrico di essiccazione con lampade UV (emissione E1), da un forno elettrico di essiccazione ad aria calda (E2), da una vasca di lavaggio con il prodotto Sersol ITM (E3), da una vasca di recupero (E4) per la pulizia dei telai con il prodotto Polistrip;

- risultano presenti due impianti termici per il riscaldamento e da produzione di ACS, da considerarsi, quindi civili, aventi potenza complessiva pari a 77 kW;
- il consumo annuo di emulsioni, prodotti per la loro rimozione nonché di inchiostri è pari a circa 1454 kg/anno impiegati in 230 gg/anno, per un input di COV pari a circa 191,5 kg/anno;
- in virtù delle basse portate di aspirazione, le concentrazioni di COV stimate dal proponente in emissione sono di 50,16 mg/Nm³ per E1, di 299,72 mg/Nm³ per E2;
- le acque reflue industriali derivano dalle attività di lavaggio telai serigrafici e dal raffreddamento forno essiccazione colore;
- le acque reflue industriali di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) e alle acque meteoriche dei pluviali e del piazzale d'accesso al fabbricato;
- la fossa biologica è utilizzata come impianto di trattamento sia per le acque reflue domestiche sia per le acque reflue industriali derivanti dalle attività di lavaggio telai serigrafici;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato, pertanto, come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico finale è quello posto immediatamente a valle della fossa biologica, indicato in planimetria "Stato finale" come Pozzetto di prelievo;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 2.3.2018, prot. n. 16950, con cui l'AUSL trasmetteva parere favorevole, segnalando che la portata d'aria estratta deve essere reintegrata da una parti portata d'aria esterna al fine di agevolare la captazione degli inquinanti e di evitare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione e facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 6/3/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta A.R.P.A. S.R.L. , per l'attività di "serigrafia e stampa digitale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Mezzanini n. 32, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **A.R.P.A. S.R.L.** (C.F. 00357980333) per l'attività di "serigrafia e stampa digitale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Mezzanini n. 32 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 forno elettrico essiccazione UV

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 forno elettrico essiccazione ad aria calda

Portata massima	220 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili	300 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 lavaggio telai

Durata massima giornaliera	15 min/g
Durata massima annua	230 gg/a
Altezza minima	7 m

EMISSIONE N. E4 recupero telai

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/a
Altezza minima	7 m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione imposti e quanto stabilito dal punto d) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici alle emissioni E1, E2, E3 ed E4;
- d) in sede di messa a regime degli impianti devono essere effettuati almeno tre autocontrolli in giorni diversi in un periodo di dieci giorni finalizzati alla ricerca della portata e della concentrazione dei COV ad E1 ed E2 e di ozono ad E1;

- e) per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - a) UNI EN 13649 per la determinazione dei **Composti organici volatili**;
 - b) OSHA ID-214, o ASTM D2912-76, per la determinazione **dell'ozono**;
 - f) l'esito dei controlli di cui al punto precedente deve essere trasmesso al Comune di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed ad Arpae di Piacenza entro 30 giorni dalla data di messa a regime;
 - g) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di fotoemulsione, di prodotto per la rimozione della fotoemulsione (Polistrip), di inchiostri di e prodotto per il lavaggio dei telai (Sersol ITM) pari a 6,5 kg/g per un'emissione annua massima di COV pari a 192 kg/anno. Il consumo è da valutarsi sulla base del registro di cui al successivo punto g);
 - h) le ore di funzionamento delle macchine da stampa, i consumi mensili dei prodotti utilizzati (fotoemulsione, prodotto per la rimozione della fotoemulsione – Polistrip -, inchiostri e prodotto per il lavaggio dei telai - Sersol ITM), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale degli Enti addetti ai controlli ed al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i pozzetti d'ispezione e controllo devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
 - c) il volume dello scarico in pubblica fognatura deve essere sempre quantificabile;
 - d) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - e) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento della fossa biologica; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla stessa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente al controllo;
 - f) qualora dovessero registrarsi problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (via fax o email) al Comune di Piacenza, alla Sezione Territoriale ARPAE di Piacenza e al gestore del Servizio Idrico Integrato, indicando il tipo di guasto o problema occorso e le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2.;

g) deve essere inviata, entro 30 gg dal rilascio dell'AUA, nuova planimetria (con cartiglio) della rete fognaria con indicati, in colori diversi, le acque reflue industriali di raffreddamento, le acque reflue industriali di lavaggio, le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento, gli impianti di trattamento e il pozzetto di prelievo fiscale;

5. **di fare salvo** che:

- qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia della fossa biologica o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- la portata d'aria estratta deve essere reintegrata da una parti portata d'aria esterna al fine di agevolare la captazione degli inquinanti e di evitare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 06/02/2013, prot. n° 11595;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.